

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO
N° 873 IN DATA 30 OTTOBRE 1990

MODIFICATO CON ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 801 DEL 15 LUGLIO 1991

MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DELL'11 FEBBRAIO 1992

MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 118 DEL
21 DICEMBRE 1992

MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL
09/04/2002.

MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
23/06/2003.

*Entrato in vigore in data 01/10/2003 ad avvenuta acquisizione
di parere favorevole da parte dell'A.S.L. 13*

MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL
10/04/2007

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi, hotel, ospedali, ecc., e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societaria, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, oltre che dalla legge del 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n° 1142, ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n° 735, ed oltre che dalla legge 4 gennaio 1990, n° 1, dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Con il termine BARBIERE si designano le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare.

3. Con il termine PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio di capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.

Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", e dizioni similari.

4. Con il termine ESTETISTA si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n° 1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n° 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

5. Sono MESTIERI AFFINI le attività aventi per oggetto la fornitura di solo alcune delle prestazioni o dei trattamenti di cui al precedente punto 4, quali: truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore estetico, pedicure estetico, abbronzatura, ecc...

ART. 2

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

1. E' costituita la Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge n° 1142 del 1970, composta come segue:

- | | |
|---|------------|
| • Sindaco o Assessore delegato | Presidente |
| • n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative | Membri |
| • il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato | Membro |

- n.1 rappresentante effettivo e n.1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Membro

2. Funge da Segretario il funzionario della Sezione Attività Produttive del Comune.

3. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e quelle di trasferimento di quelli esistenti;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante la categoria.

5. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti.

6. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che non si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, sedi o distaccamenti delle FF.AA e simili, semprechè dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30x10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

6. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di " dimostrazione " di prodotti della cosmesi o altro.

I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA COMPRESA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTORIALI

1. Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.

2. In deroga al comma precedente il Sindaco, sentita la Commissione, può rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n° 443 del 1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n° 443 del 1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

5. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio a condizione che, fatta eccezione per quella di manicure, ogni attività sia svolta in appositi, distinti e separati ambienti.

6. In deroga al comma precedente presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna a condizione che le attività siano svolte in fasce orarie diverse.

7. Nel caso di società l'esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizioni che i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per coprire le attività. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

8. Le autorizzazioni di cui i commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7, purché, per ciascuna attività, siano rispettate le superfici minime di cui all'art. 10.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6,7,8 e previo accertamento:

1. a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Nel caso di impresa non operante l'accertamento della C.P.A dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge n° 443 del 1985;

- b) per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985 della regolare costituzione della società, la sua registrazione alla Cancelleria del Tribunale e l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte della C.C.I.A.A.. Tale accertamento spetta agli organi comunali predisposti al rilascio dell'autorizzazione;
2. della idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento della attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati;
3. della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della legge n° 161 del 1963 come sostituito dall'art. 2 della legge n° 1142 del 1970, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

ART. 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista - fatta eccezione per le "cabine" così come definite all'art. 10 - saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima degli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività. Tale distanza viene determinata per ciascuna zona comunale, tenendo conto: della superficie della zona medesima, della relativa popolazione e del numero degli addetti in attività nonché di quelli ritenuti necessari.

2. La popolazione di riferimento è quella residente in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono considerati addetti: il titolare, i soci che presentano la loro opera qualificata in caso di società avente i requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente esclusi gli apprendisti ed il personale che presenta la propria opera con contatto di formazione e lavoro.

4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

1 addetto ogni 800 persone per l'attività di barbiere;

1 addetto ogni 600 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;

1 addetto ogni 1.400 persone per l'attività di estetista.

Il criterio di determinazione di tali rapporti è contenuto nell'allegato A al presente regolamento.

5. La distanza minima di cui al primo comma corrispondente al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio. Quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata della zona per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero degli addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio i attività. In concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{N. abitanti della zona}}{\text{N. abitanti per addetto}} \cdot \frac{\text{N. add. in esercizio nella zona}}{\text{N. eser. in attività nella zona}}}$$

A tale formula si applicano i correttivi di cui al comma 10.

6. La distanza minima per ciascun tipo di attività per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

7. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio appartenente allo stesso tipo anche se ubicato in altra zona.

8. Non sono soggetti al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

9. A coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione, è consentito, entro il termine di 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, in caso di recesso della stessa, di ottenere una autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa zona di provenienza nel rispetto di una distanza minima degli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50 % di quella stabilita per quella zona.

10. Agli effetti della determinazione delle distanze tra gli esercizi, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:

ZONA A

Rappresenta la zona a più alta densità di popolazione ed è costituita prevalentemente dal centro storico.

In tale zona la popolazione considerata è pari a quella residente maggiorata del 100%, in considerazione che essa rappresenta tradizionalmente il polo di attrazione

della popolazione dell'intero territorio comunale e delle zone limitrofe, anche in considerazione che ivi sono concentrate le sedi di numerosi enti erogatori di servizi ultracomunitari.

ZONA B

E' costituita dalla zona immediatamente esterna alla zona A e comprende l'area di prima espansione del nucleo territoriale centrale, sviluppatosi prevalentemente sull'asse nord-sud del territorio, a media densità di popolazione. In tale zona viene applicato alla popolazione il coefficiente correttivo 1,5 in quanto essa risente dell'influenza delle condizioni evidenziate per la zona A.

ZONA C

E' costituita dalla restante parte del territorio comunale. Considerate le vaste aree non edificate, il territorio abitato è determinato, ai fini delle distanze, applicando il correttivo 0,2 al territorio complessivo della zona.

Si precisa inoltre che:

- a) la distanza necessaria tra esercizi posti in zone diverse è pari a quella inferiore calcolata secondo i parametri di ciascuna zona, così da assicurare le reciprocità del criterio di misurazione;
- b) le vie, le piazze e le altre zone di circolazione che sono attraversate dalle linee di perimetrazione delle zone, sono considerate, per l'intera loro larghezza, appartenenti alla zona più interna;

11. Nell'ambito di ogni frazione dovrà essere comunque consentito almeno un laboratorio di parrucchiere per uomo e donna.

ART. 6 /BIS CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- 1) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- 2) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso (soglia), dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrare la mezzzeria;
- 3) misura della distanza, in ml., come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada con la mezzzeria del marciapiede. In assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzzeria.

Nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni.

In relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico la distanza sarà misurata fino alla effettiva soglia di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

ART. 7 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 6 e delle superfici minime di cui al successivo art. 10.

2. Sentita la commissione comunale è consentito il trasferimento, in deroga a quanto disposto all'art. 6 a condizione che sussista una distanza di almeno 40 m. dagli altri esercizi, nei seguenti casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

3. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

ART. 8

NORME TRANSITORIE PER IL TRASFERIMENTO DI ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI

Gli esercizi già autorizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, risultano essere ubicati tra di loro a distanze inferiori alle minime prestabilite dal regolamento stesso per la zona di appartenenza, potranno sempre avanzare domanda di trasferimento, anche all'interno della stessa zona. Detta domanda verrà accolta a condizione che la variazione delle distanze sia da ritenersi, nel complesso, migliorativa dal punto di vista di una funzionale dislocazione degli esercizi, e che comunque la distanza non sia inferiore a quella che intercorre tra la sede precedente e l'esercizio ad essa più vicino.

ART. 9

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA ED AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFINI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti delle attività affini, come definite dal 5° comma del precedente art. 1, saranno sempre rilasciate previa verifica dell'idoneità igienico - sanitaria.

ART. 10

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Fermi restando i requisiti igienico -sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce " posto di lavoro " ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti, fatta eccezione per quanto previsto alla successiva lett. c), mq. 14;
- c) " cabine ": mq. 5. Si definisce " cabina " l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna nei quali vengono svolte esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico e truccatore. In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata con la dicitura " estetista limitatamente ai servizi di manicure, pedicure estetico e truccatore ".

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, fatta eccezione per quanto incluso nella definizione di " cabina ", anche se essa viene svolta presso l'abitazione del titolare, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
3. Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso si subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine di rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'art. 11. Qualora la superficie dei locali per l'esercizio dell'attività risulti inferiore a mq. 10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.

ART. 11

IDONEITA' IGENICO-SANIATRIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.
5. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio munito di antilatrina, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti e/o aghi, anche per attività estetiche (tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente ed hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o l'HIV causa dell'AIDS):
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia

di tipo normale sia a lama lunga. In ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immessi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica;

- c) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50 % o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;
- e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori (albume, ecc.);
- f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi mediante calore o raggi ultravioletti o con immersione in sostanze chimiche idonee, fatto salvo l'uso di lame per rasoi da utilizzarsi una sola volta;
- h) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- i) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- l) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve evitarsi che nell'esercizio siano accese fiamme;
- m) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizie ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- n) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- o) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- p) nel caso in cui il cliente presenti lesioni cutanee evidenti e processi infettivi alle mani o alle unghie, l'operatore deve esercitare con guanti monouso;
- q) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- r) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico e a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti. Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° per due ore. Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per

materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco, oppure l'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV ma poco sui batteri più resistenti (la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la clorossidina).

10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

11. Abrogato

12. Abrogato

13. La dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria di cui al successivo art. 12 deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogniqualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

14. Le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia , sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi;
- d) relazione, in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che saranno usati, nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate;

ART. 12

DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione nel caso contemplato al 3° comma dell'art. 3.

2.1 Alle domande per l'esercizio dell'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna devono essere allegati:

- a) documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in casi di due) quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato;

- b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
- c) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini stranieri;
- d) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati;
- e) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- f) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

2.2 Alle domande per l'esercizio dell'attività di estetista o di mestieri affini devono essere allegati:

a) la qualificazione professionale del richiedente. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per i soci che esercitano professionalmente l'attività quando trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985 o della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di impresa non prevista dalla legislazione sull'artigianato:

b) quanto previsto alle lettere b,c,d,e,f del precedente comma 2.1.

3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso altre attività dovrà essere prodotto un documento che attesti la regolare disponibilità del locale o di una parte di esso. In questo caso la pianta planimetrica di cui alla lettera e) del precedente comma 2.1 dovrà prevedere la nuova disposizione dell'esercizio.

4. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica di cui alla lettera e) del precedente comma 2.1 dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale e alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia la fine di valutare altresì la idoneità dell'abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

5. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati devono esibire:

a) dichiarazione del Servizio di Igiene Pubblica attestante l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati, con relativi allegati;

b) documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.);

c) copia autentica dell'atto costitutivo delle società e, nel caso di società diverse da quelle previste dalla legislazione sull'artigianato, gli estremi della registrazione alla Cancelleria del Tribunale e della iscrizione al registro delle ditte della C.C.I.A.A..

La documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

6. In caso per una stessa zona esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento, sempre che il richiedente operi in una zona dove esiste un supero di esercizi rispetto alla popolazione.

A parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ART. 13

DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al 1° comma del precedente art. 12 e devono essere accompagnate:

- dagli allegati di cui alle lettere d), e), f) del comma 2.1 dell'art. 12;
- dalle documentazioni previste ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

2. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre le documentazioni relative alle lettere a) e b) del 5° comma dell'art. 12, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta la archiviazione della domanda.

ART. 14

SUBINGRESSO PER ATTO TRA I VIVI

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra i vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 12 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al 2° comma dello stesso articolo, nonché dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

2. Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative alle lettere a) - l'assenza dei servizi igienici non pregiudica l'accoglimento della domanda - e all'occorrenza c) del 5° comma dell'art. 12, nonché il regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto.

3. Non è ammesso il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano state esercitate presso l'abitazione del titolare in locali non rispondenti ai requisiti prescritti nei precedenti artt. 3 e 11.

ART. 15

INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione - relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane -, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 16
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI LOCALI DI NUOVA
COSTRUZIONE O CHE RICHIEDANO INTERVENTI EDILIZI

1. Per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di quelli esistenti in locali di nuova costruzione o che richiedano interventi edilizi l'idoneità igienico - sanitaria può essere dichiarata di massima in via di provvisoria dai competenti Servizi Sanitari in relazione al progetto edilizio preventivamente approvato.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente non è necessaria la presentazione della documentazione relativa alla disposizione degli arredi e quella prevista dalle lettere d) del precedente art. 11, 14° comma. Tale documentazione dovrà comunque essere prodotta prima della dichiarazione della idoneità igienico - sanitaria in via definitiva di cui al successivo 3° comma.

3. Nel caso previsto dal 1° comma l'idoneità igienico - sanitaria dovrà essere dichiarata in via definitiva ad ultimazione dei lavori con l'esercizio completo delle relative attrezzature, arredi, apparecchiature e suppellettili entro il termine stabilito dal Sindaco, non superiore ad un anno dalla dichiarazione della idoneità igienico - sanitaria provvisoria, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato e sentito il parere della Commissione comunale.

4. Scaduto il termine di cui sopra senza che i lavori siano stati ultimati, ovvero siano stati eseguiti in modo difforme a quanto stabilito, l'autorizzazione sarà negata.

5. In relazione ad ulteriori richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento di quelli esistenti, ai fini del rispetto della distanza minima di cui agli artt. 6 e 7, sono considerati preesistenti gli esercizi per i quali, dichiarata l'idoneità igienico - sanitaria provvisoria dei locali, risulta essere stato notificato l'accoglimento della richiesta di apertura o di trasferimento.

ART. 17
VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio comunale competente.

2. Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda in carta legale allegando l'atto formale di autorizzazione.

3. Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

- a) la residenza del titolare o legale rappresentante;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ART. 18

**DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SOSPENSIONI TEMPORANEE
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15.

2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art. 5;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

4. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

5. Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

6. Salva l'ipotesi prevista dall'art. 21, 4° comma, l'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua interruzioni giornaliere dell'attività. In caso di recidiva viene revocata.

7. Nel caso di cessazione dell'attività è dato obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

**ART. 19
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
EFFETTI**

1. I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

**ART. 20
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI
AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA**

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico la autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 21

CALENDARIO

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 2.

2. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

4. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati e sentita la Commissione comunale, può autorizzare:

- a) la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;
- b) la chiusura degli esercizi per una sola volta alla settimana oltre il turno di chiusura infrasettimanale per i titolari delle autorizzazioni di cui al 2° comma dell'art. 4.

ART. 22

VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ART. 23

SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal T.U della Legge Comunale e Provinciale.

2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione;

3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U della Legge Comunale e Provinciale.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione e quindi dalla corrispondente qualificazione professionale, deve essere presentata entro il 31 dicembre 1992;
- b) vengono rispettate le superfici minime di cui all'art. 9;
- c) sia dichiarata l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività, ad eccezione dell'obbligatorietà dei servizi igienici.

2. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano titolari di imprese per l'esercizio delle attività di abbronzatura sono tenuti a presentare, entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, domanda la Sindaco al fine di ottenere un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio di detta attività che sarà rilasciata previo accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali. Tale autorizzazione decade di diritto se entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria non venga prodotto da parte dei titolari o del direttore dell'azienda un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di estetista.

3. Le istanze prevenute al Comune sino alla data di approvazione del presente Regolamento e dirette ad ottenere nuove autorizzazioni o trasferimenti di sede saranno esaminate dall'apposita Commissione Comunale alla luce delle disposizioni vigenti antecedentemente all'approvazione del nuovo regolamento e le relative autorizzazione dovranno essere rilasciate, pena la loro decadenza, entro 60 giorni dal parere della Commissione stessa.

4. Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento e delle legge del 14 febbraio 1963, n° 161, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili con la legge del 4 gennaio 1990, n° 1, fino alla adozione dell'apposito regolamento comunale di cui all'art. 5 della medesima legge.

5. La Commissione di cui all'art. 2 sarà costituita entro due mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 25

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.

2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con provvedimento consiliare n° 52 in data 21.3.1972.

3. In rispetto ai principi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di specifiche diverse disposizioni legislative, tutti i riferimenti contenuti nel presente regolamento a distanze minime tra esercizi, nonché all'obbligo di chiusura infrasettimanale, sono da intendersi inefficaci.

Analogamente, in assenza delle suddette specifiche disposizioni, l'autorizzazione amministrativa è da intendersi sostituita dalla denuncia di inizio attività.

ALLEGATO A
SPECIFICAZIONE RAPPORTO POPOLAZIONE ED ADDETTI
BARBIERI

Il rapporto tra addetto e popolazione residente nel Comune di Borgomanero non può essere inferiore a 1 addetto ogni 800 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi:

- ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno;

- la frequenza media dell'uomo è di una volta ogni mese e mezzo (quindi 8 volte all'anno).

Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare, comprese le pause di attesa:

$$12 \times 22 = 264 \quad \text{N° SERVIZI MENSILI POSSIBILI}$$

Verifica:

- ogni 800 abitanti i maschi sono circa il 49 % cioè 392;

- valutiamo in una percentuale del 5% sulla popolazione maschile i bambini nei primi anni di vita e gli anziani i in età avanzata che non ricorrono al servizio (detta percentuale è molto più bassa di quella delle donne in quanto nel maschile anche il bambino piccolo o l'anziano non può fare a meno di tagliarsi i capelli mentre nelle donne questa esigenza non esiste),

- per ricavare la frequenza maschile occorre moltiplicare la popolazione maschile potenziale cliente per il numero delle frequenze medie annuali e dividere il prodotto per il numero dei mesi in un anno :

quindi $392 \times 5\% = 20$

$$392 - 20 = 372 \quad (\text{potenziali clienti maschi})$$

$$\frac{372 \times 8 \text{ (frequenza media all'anno)}}{12 \text{ mesi annui}} = 248 \text{ n° servizi mensili}$$

Come si può verificare il n° dei servizi possibili mensili (264) non si discosta dal n° servizi risultanti dal rapporto (248) che quindi si può definire coerente con la situazione di Borgomanero.

ALLEGATO B
SPECIFICAZIONE RAPPORTO POPOLAZIONE ED ADDETTI
PARRUCCHIERI PER DONNA:

Il rapporto tra addetto e popolazione residente in Borgomanero non può essere inferiore a 1 addetto ogni 600 abitanti. La proposta si base sui seguenti elementi:

- ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno;

- la frequenza media è di una volta al mese quindi 12 volte all'anno.

Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa:

$$12 \times 22 = 264 \quad \text{N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE}$$

Verifica:

- ogni 600 abitanti circa il 51 % cioè 306 si serve del parrucchiere;
- valutiamo in una percentuale del 15 % i bambini e gli anziani che non ricorrono al servizio. (IN particolare le donne non hanno necessità di ricorrere al parrucchiere anche per diversi mesi se portano i capelli lunghi).

$$306 \times 15 \% = 46$$

$$306 - 46 = 260 \text{ potenziali clienti del parrucchiere}$$

- per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente (260) per il n° delle frequenze annuali medie (12) e dividere per i mesi dell'anno (12):

$$\frac{260 \times 12}{12} = 260 \text{ n° SERVIZI MENSILI}$$

Come si può verificare il n° dei servizi possibili mensili (264) è coerente con il n° dei servizi mensili risultanti dal rapporto (260).

ALLEGATO C **SPECIFICAZIONE RAPPORTO POPOLAZIONE ED ADDETTI** **ESTETISTI:**

Il rapporto tra addetto e popolazione residente nel Comune di Borgomanero non può essere inferiore a 1 addetto ogni 1.400 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi:

- ogni addetto non può fare più di 9 servizi al giorno;
- la frequenza media della popolazione è di una volta al mese e quindi 12 volte all'anno.

Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (9) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa:

$$9 \times 22 = 198 \quad \text{N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE}$$

Verifica:

- ogni 1.400 abitanti almeno il 15 % si serve dell'estetista e cioè 210;
- per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente per il n° delle frequenze annuali medie e dividere per i mesi dell'anno (12):

$$\frac{210 \times 12}{12} = 210 \text{ n° SERVIZI MENSILI}$$

Come si può verificare il n° dei servizi possibili mensili (198) non si discosta dal n° dei servizi mensili risultanti dal rapporto (210), che quindi si può definire aderente con la situazione di Borgomanero.

Per planimetria allegata vedere cartaceo allegato all' originale del presente regolamento